

Flash 2015 n.16

Viminale – Palazzina “F” - II piano – Stanza 1

Tel. 06/46536401 - 06/46526467 Fax. 06/233227051

Email: interno@federazioneintesa.it web: <http://interno.uglintesa.it>

(già denominata “UGL-INTESA Funzione Pubblica”)

RECUPERO ISCRIZIONE ALBO ASSISTENTI SOCIALI IL MINISTERO DELL'INTERNO: FATE RICORSO!

Con il *Flash* n.12/2015 davamo notizia della sentenza n.7776/2015 Sezione Lavoro della Corte di Cassazione riguardante i lavoratori con obbligo di iscrizione ad albi professionali e che svolgono la loro professione in regime di esclusività. Lavoratori verosimilmente interessati, alla luce di quella sentenza, a vedersi sollevati dal pagamento a proprio carico della tassa di iscrizione all'albo e venir rimborsati di quanto già eventualmente versato.

Mentre richiedevamo all'Amministrazione come intendeva affrontare la questione emersa con questa nuova sentenza, avevamo comunque inviato ai nostri iscritti un modello di domanda da presentare per interrompere i termini della prescrizione.

Questa la contestabile risposta da parte del Ministero dell'Interno :

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE
CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
Direzione centrale per le Risorse Umane
Ufficio I : Studi, pianificazione e politiche del personale

Roma, data protocollo

All'Ufficio IV – Relazioni Sindacali

SEDE

OGGETTO: Assistenti sociali – rimborso iscrizione albo professionale

Si fa riferimento alle istanze di rimborso della quota annuale di iscrizione all'albo professionale degli assistenti sociali presentate da taluni funzionari assistenti sociali di questa Amministrazione e motivate, tra l'altro, da un recente pronunciamento della Corte di Cassazione (sentenza n. 7776/2015) in merito alla tassa annuale di iscrizione all'Elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati.

Al riguardo, attesa la generale rilevanza della problematica rappresentata, si ritiene, anche ai fini della opportuna informazione delle Organizzazioni Sindacali, di comunicare l'orientamento adottato da questa Amministrazione nel riscontro alle suddette istanze.

Preliminarmente, occorre rammentare il principio normativo di cui all'art. 1, comma 132 della legge 30.12.2004, n. 311, successivamente prorogato dall'art. 41 del D.L. 30.12.2008, n. 207, convertito con legge 27 febbraio 2009, n. 14, secondo il quale "è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche ... di adottare provvedimenti per l'estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato, o comunque divenute esecutive, in materia di personale delle amministrazioni pubbliche".

In assenza, pertanto, di uno specifico pronunciamento giurisdizionale di condanna, questa Amministrazione, come ripetutamente ribadito anche dalla Corte dei Conti, non può riconoscere ai propri dipendenti, in ossequio all'art. 2, comma 3 del decreto legislativo n. 165/2001 - trattamenti economici diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti in sede di contrattazione collettiva o individuale.

Nel merito dell'istanza, si fa presente, inoltre, che la medesima Corte ha già avuto modo di esprimersi al riguardo, indicando senza eccezioni il principio della imputabilità al singolo iscritto all'albo degli assistenti sociali, qualora sia dipendente pubblico, dei relativi oneri di iscrizione.

Per tali motivi, pertanto, non sussistono allo stato elementi per accogliere, sulla base della disciplina normativa e contrattuale vigente, la richiesta di rimborso delle spese di iscrizione dei Funzionari assistenti sociali dipendenti di questa Amministrazione.

Dipartimento per le Politiche dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie
Ufficio IV Relazioni sindacali

IL DIRETTORE CENTRALE
Lega

02 LUG 2015

S. DEFRANCO Dir. Centr. Ris. Um. - Ufficio I - Studi pianif. e pol. del pers. - Proc. Decreta B.0018411 del 01/07/2015